Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 4 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 258.
Soppressione delle Fabbricerie di quattro chiese in provincia di Vicenza . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Filippo Neri e Regina del Paradiso, in Termini Imerese (Palermo) . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 260.
Erezione in ente morale della Fondazione «Marchese don Raffaele Torrigiani» . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 261.
Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Michele» nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1338

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Leucio» nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1339

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Parco del Conte» nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1339

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Pasolone» nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1340

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 marzo 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap) . . . . Pag. 1340

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1942-XX.
Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Firmo (Cosenza) e Verzino (Catanzaro). Pag. 1340

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1942-XX.
Denuncia delle giacenze di carta e cartoni . Pag. 1341

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1942-XX.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla S. A. Industria Terapeutica Italiana alla vendita della specialità medicinale denominata «Angioxina» . . . . . Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1942-XX.
Orario delle Borse valori . . . . Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1942-XX.
Disciplina della distribuzione delle materie prime tessili. Pag. 1342

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1942-XX.
Disposizioni relative alla precettazione dei capi suini di peso inferiore ai 100 kg. . . . . Pag. 1343

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1942-XX.
Entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX concernente la disciplina della distribuzione delle materie prime tessili . Pag. 1343

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, recante esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi . . . . Pag. 1343

R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, recante esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni . . . . . Pag. 1343

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Articoli casalinghi d'alluminio a tipo unificato Pag. 1343
Prezzo della colofonia . . . . Pag. 1344

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Concessione di trasformazione in prodotti finiti dei semilavorati a base di mandorle, nocciole e noci . Pag. 1344
Divieto di fabbricazione di qualsiasi prodotto confezionato con fichi . . . . Pag. 1344

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1344

Ministero delle comunicazioni: Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile sita nel comune di Monopoli, contrada S. Stefano . . . . Pag. 1344

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 258.
Soppressione delle Fabbricerie di quattro chiese in provincia di Vicenza.

N. 258. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di quattro chiese in provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*. GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 259.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Filippo Neri e Regina del Paradiso, in Termini Imerese (Palermo).

N. 259. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Filippo Neri e Regina del Paradiso, in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 260.
Erezione in ente morale della Fondazione « Marchese don Raffaele Torrigiani ».

N. 260. R. decreto 26 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, la Fondazione « Marchese don Raffaele Torrigiani » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 261.
Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 261. R. decreto 23 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali in due cartelle di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal Nucleo universitario fascista di Bassano del Grappa, con atto pubblico in data 14 ottobre 1941-XIX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del sottotenente dott. Lionello De Facci Negrati.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Michele » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Papa Maria-Giuseppa fu Giuseppe maritata Papa, al foglio di mappa 18, particella 53, per la superficie di Ha. 0.70.52 e con l'imponibile di L. 70,52.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà di Petrella Michele ed altri fu Francesco, di Pucino Assunta di Gennaro ed altri, di Saitto Margherita ed altri fu Raffaele, di Petrella Antonio fu Francesco, con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e

non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1942-XX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 245. — LESEN

(1284)

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » intestato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa a Gaudiano Michele fu Pasquale, al foglio di mappa n. 17, particella 5, per la superficie di Ha. 1.13.15 e con l'imponibile di L. 79,21.

Detto fondo confina con la via comunale di S. Leucio, con la proprietà Maraffa Ferdinando, con la proprietà Giuliani Raffaele livellario al barone Barracco e con la proprietà Gaudiano Vincenzo e Mirra Anna.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1942-XX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 264. — LESEN

(1285)

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » e riportato nel catasto del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta Cacciapuoti Giulianc fu Biagio livellario al comune di Cancello Arnone, al foglio di mappa 46, particella 15, per la superficie di Ha. 1.22.23 e con l'imponibile di L. 158,90.

Il fondo confina con le proprietà di Graziano Alfonso, Chianese Caterina e Parente Teresa.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la

somma di L. 3600 (tremilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 249. — LESEN

(1286)

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pasolone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pasolone » e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Teresa fu Francesco maritata Leuci, al foglio di mappa 42, particella 2/a, per la superficie di Ha. 0.60.30 e con l'imponibile di L. 60,30.

Il fondo confina con la proprietà Petrella Gaetano ed altri, col territorio del comune di S. Maria La Fossa, con la proprietà Petrella Antonio, con la strada comunale « Campo ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pasolone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 247. — LESEN

(1287)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 marzo 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap) è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1302)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Firmo (Cosenza) e Verzino (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. de-

creto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

1. — Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Firmo (Cosenza) sono sciolti ed il sig. Francesco Franco fu Vincenzo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della anzidetta Cassa comunale con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. — Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Verzino (Catanzaro) sono sciolti ed il sig. Gallo Bruno Vincenzo fu Federico è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della anzidetta Cassa comunale con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1942-XX.
Denuncia delle giacenze di carta e cartoni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

Ritenuta la necessità di conoscere ed accertare le attuali esistenze di carta e cartoni;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende produttrici di carta e cartoni, gli esercenti l'industria editoriale, libraria, grafica, cartotecnica, ed in genere tutti coloro che, industriali od artigiani, risultino iscritti nelle Federazioni nazionali fasciste: della Carta, degli Editori di giornali ed agenzie di stampa, degli Industriali grafici ed affini, degli Industriali editori, degli Artigiani d'Italia, nell'Ente nazionale fascista della cooperazione, nonchè i commercianti all'ingrosso di carta e cartoni inquadrati nella Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini, sono tenuti a denunciare, entro giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Consiglio provinciale delle corporazioni dove esiste la sede sociale o di fatto di ciascuna azienda, tutti i quantitativi di carta e cartoni di cui dispongano o che detengano, a qualsiasi titolo, alla data di pubblicazione del presente decreto e che superino, nel complesso, i quintali 10.

Art. 2.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, per conto di uno o più degli industriali, artigiani e commercianti, indicati nel precedente articolo, quantitativi di carta o cartoni superiori nel complesso a quintali 10, è tenuto a farne denuncia, nel termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio risulta depositata, alla predetta data di pubblicazione, la merce di cui sopra, indicando le generalità e l'indirizzo del proprietario o possessore ed il luogo dove è depositata la merce medesima.

Art. 3.

Le denuncie di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate, in duplice copia, a ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni e dovranno contenere la specificazione dei seguenti tipi di carta e cartoni: carta da giornale e da periodici, carta da stampa, carta da scrivere e da lettere in genere, carta da impacco, carta paglia, cartoni, altre carte non nominate, precisando per quest'ultime i vari tipi.

Nella denuncia dovrà anche essere indicato il peso per ogni gruppo di carte e cartoni come sopra menzionato nonchè i quantitativi impegnati per la vendita.

Una copia della denuncia presentata sarà trasmessa da ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni, entro i cinque giorni successivi alla denuncia, al Ministero delle corporazioni - Direzione generale dei consumi industriali.

Art. 4.

Gli industriali, gli artigiani e i commercianti di carta e cartoni di cui al precedente art. 1, dovranno istituire un apposito registro di carico e scarico: in quello di « carico », devono essere, anzitutto, registrate le giacenze di magazzino alla data di pubblicazione del presente decreto, e, subito dopo, la merce successivamente prodotta od acquistata; in quello di « scarico », gli industriali e gli artigiani fabbricanti di carta e cartoni, nonchè i commercianti all'ingrosso, devono registrare giornalmente le partite spedite o consegnate con l'indicazione dell'acquirente, mentre gli industriali ed artigiani, editori, grafici, cartotecnici ed affini, le partite che escono giornalmente dal magazzino per passare alla lavorazione.

Art. 5.

A coloro che non ottemperino alle norme contenute nei precedenti articoli verranno applicate le disposizioni penali di cui alla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla S. A. Industria Terapeutica Italiana alla vendita della specialità medicinale denominata « Angioxina ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la Ministeriale in data 16 dicembre 1931, numero 20400.5.28.29.5365, diretta al prefetto di Genova con la quale si autorizzava in via provvisoria la ditta S. A. Industria Terapeutica Italiana — ora con sede a Milano, Galleria del Corso, 4 — a produrre per vendere la specialità medicinale denominata « Angioxina »;

Visto il certificato n. 1258 del 28 ottobre 1941-XIX dello Istituto di sanità pubblica dal quale si rileva che il controllo eseguito sui campioni della specialità in parola, ha dimostrato che essa non corrisponde al dichiarato perchè l'estratto pancreatico o è assente o è del tutto inattivo, e perchè contiene circa la metà di teobromina e solfocianato di potassi »;

Sentito il Consiglio superiore di sanità (sez. IV) nella seduta del 27 gennaio 1942-XX;

Visti gli articoli 164 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

L'autorizzazione a produrre per vendere la specialità medicinale denominata « Angioxina » già concessa alla ditta S. A. Industria Terapeutica Italiana è revocata.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1942-XX

(1292) *p. Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1942-XX.

Orario delle Borse valori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925-III, n. 1748;

Visti i precedenti decreti Ministeriali relativi all'orario di borsa;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'orario per le contrattazioni alle grida dei titoli presso le Borse valori a quello stabilito per l'Istituto di emissione e per le banche;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1942-XX l'orario per le contrattazioni dei titoli presso le Borse valori del Regno per tutti i giorni stabiliti dal calendario di Borsa avrà inizio alle ore 10 e termine alle ore 11,30.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

(1306) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1942-XX.

Disciplina della distribuzione delle materie prime tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Vista la mozione in data 15 gennaio 1942-XX della Corporazione dei prodotti tessili;

Ritenuta la necessità di disciplinare la distribuzione delle materie prime tessili e dei manufatti relativi, per usi civili e per l'esportazione;

Sentito il Comitato intercorporativo per la disciplina e il controllo della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici, istituito con decreto del DUCE 22 gennaio 1942-XX:

Decreta:

Art. 1.

La distribuzione alle aziende consumatrici delle materie prime tessili sottoindicate e dei relativi filati, disponibili per gli usi civili e per l'esportazione, avuto riguardo, per quest'ultima, ai contingenti fissati dal Ministero per gli scambi e le valute, è affidata alla Confederazione fascista degli industriali, che provvederà ad essa secondo le norme del presente decreto e le istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato intercorporativo per la disciplina ed il controllo della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici nelle premesse indicato:

a) raion filo;

b) fiocco di raion;

c) cascami e sottoprodotti comunque denominati di raion, di fiocco, di cotone, di lana o misti di tali fibre e le relative mischie;

d) pelo di coniglio.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà determinata per ogni prodotto, su proposta del Comitato intercorporativo predetto, la data di inizio dell'applicazione della disciplina stabilita dal presente decreto.

Art. 2.

È vietato effettuare il trasferimento a qualsiasi titolo delle materie prime e dei filati di cui al precedente articolo, se non in seguito ad autorizzazione da rilasciarsi dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 3.

Le aziende produttrici e le aziende assegnatarie di materie prime tessili e di filati di cui al presente decreto dovranno denunciare periodicamente alla Confederazione fascista degli industriali le esistenze, la produzione ed i movimenti di materie prime e di manufatti ed in genere dovranno comunicare tutti i dati che saranno richiesti dalla Confederazione stessa in relazione al compito affidatole.

Art. 4.

La Confederazione fascista degli industriali, avvalendosi anche della collaborazione degli enti economici esistenti nel campo tessile, provvederà a controllare se i quantitativi di manufatti prodotti corrispondano alle quantità di materie prime assegnate alle diverse aziende.

La Confederazione suddetta comunicherà al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento i dati relativi alla quantità e qualità di manufatti che ciascuna azienda ha prodotto per i consumi civili.

Art. 5.

La Confederazione fascista degli industriali riferirà periodicamente sull'azione svolta al Comitato tecnico intercorporativo per la disciplina ed il controllo della distribuzione delle materie tessili alle industrie trasformatrici, e ciò ai fini del controllo demandato al Comitato stesso e per quelle direttive che esso riterrà di impartire.

Art. 6.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il 6 aprile 1942 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1942-XX.
Disposizioni relative alla precettazione dei capi suini di peso inferiore ai 100 kg.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 209, del 4 settembre successivo, recante disposizioni relative all'approvvigionamento del bestiame suino, dei grassi, delle carni e dei prodotti della macellazione per le Forze armate e la popolazione civile;

Ritenuta la necessità di integrare gli apporti del bestiame suino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Articolo unico.

La delega di cui al 3° comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 27 agosto 1941-XIX concessa al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per la precettazione dei suini anche non prenotati per il conferimento, è estesa ai capi di peso inferiore ai 100 kg.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1942-XX.
Entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX concernente la disciplina della distribuzione delle materie prime tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, concernente la disciplina della distribuzione delle materie prime tessili;

Vista la proposta del Comitato intercorporativo per la disciplina e il controllo delle materie tessili alle industrie trasformatrici, istituito con decreto del DUCE 22 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Le disposizioni emanate con decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, concernente la disciplina della distribuzione delle materie prime tessili e dei relativi filati saranno applicate a decorrere dal 6 aprile 1942-XX, salvo per quanto riguarda il raion filo e il pelo di coniglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(1325)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze, in data 1° aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1942-XX, n. 41, recante esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi.

(1308)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze, in data 1° aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1942-XX, n. 52, recante esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni.

(1309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Articoli casalinghi d'alluminio a tipo unificato

Facendo seguito al provvedimento P. 210, del 7 gennaio 1942, relativo alla distribuzione degli articoli casalinghi di alluminio a tipo unificato, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 280 del 25 marzo 1942, ha stabilito quanto segue:

1) le ditte produttrici degli articoli anzidetti dovranno comunicare immediatamente al Consiglio provinciale delle corporazioni competente i quantitativi di prodotti spediti a tutto il 28 febbraio ai vari « Fiduciari provinciali ». Tale comunicazione dovrà essere fatta per il futuro, entro il 10 di ogni mese, per i quantitativi spediti nel mese precedente;

2) analoga comunicazione dovrà essere fatta al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio — Servizio centrale prezzi) dalla Confederazione fascista degli industriali per il quantitativo globale di articoli tipo di alluminio immessi al consumo;

3) nei negozi incaricati alla vendita di articoli d'alluminio dovrà essere esposto al pubblico in maniera ben visibile un cartello con la dicitura: « Negozio provvisto di articoli casalinghi d'alluminio a tipo unificato », e con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore.

I Consigli provinciali delle corporazioni controlleranno l'applicazione di tale disposizione, provvedendo in caso d'inosservanza a denunciare gli inadempienti.

(1312)

Prezzo della colofonia

Con decorrenza delle fatturazioni emesse dal 25 febbraio scorso in poi, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 283 del 28 marzo 1942, ha stabilito il prezzo della colofonia di qualsiasi provenienza sul mercato interno in L. 1050 al quintale per la qualità base F.G.H. (gradazione 8-9).

Per la colofonia di gradazione inferiore o superiore rispetto alla base, si applica l'aumento di L. 3,50 al quintale per ogni grado inferiore ad 8 e la riduzione di L. 3,50 al quintale per ogni grado superiore a 9 (base scala spagnola).

Il suddetto prezzo si applica per merce consegnata franco magazzino ente accentratore, con tara 7 %, se in botti e lordo per netto, se in sacchi.

Per le vendite da magazzino del rivenditore di quantitativi inferiori a 10 chili, il prezzo al consumatore non potrà superare L. 16 al chilo, peso netto, in *qualsiasi località del Regno*.

(1313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concessione di trasformazione in prodotti finiti dei semilavorati a base di mandorle, nocciole e noci.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha consentito con effetto dal 1° aprile 1942-XX, che i quantitativi di prodotti semilavorati a base di mandorle, nocciole e noci, giacenti e bloccati al 31 dicembre 1941-XX presso le fabbriche di prodotti dolciari, siano trasformati in prodotti finiti su richiesta individuale degli interessati.

Allo scopo di disciplinare tale lavorazione, è stato disposto che le ditte interessate denuncino alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, entro il 31 marzo 1942-XX, i quantitativi di prodotti semilavorati di cui sopra, esistenti a tale data presso di esse.

I prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione predetta non potranno, però, formare in alcun modo oggetto di vendita, ma dovranno essere tenuti a disposizione in attesa di istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1310)

Divieto di fabbricazione di qualsiasi prodotto confezionato con fichi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito, con effetto dal 26 marzo 1942-XX, il divieto di fabbricazione di qualsiasi prodotto confezionato con impiego di fichi (fatta eccezione per le marmellate e per le conserve), ed ha autorizzato la vendita delle rimanenze dei prodotti in parola, esistenti alla data predetta, fino al 15 aprile 1942-XX.

Ha disposto, inoltre, che sia vietata ogni confezione dei fichi secchi originari che possa provocare una maggiorazione sui prezzi ufficiali stabiliti.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 aprile 1942-XX - N. 63

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,8975
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,8020
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,23
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56995
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,175
Id. 3,50 % (1902)	77,70
Id. 3 % lordo	55,725
Id. 5 % (1935)	94,125
Redimib. 3,50 (1934)	75,90
Id. 5 % (1936)	95,90
Id. 4,75 % (1924)	491,90
Obblig. Venezie 3,50 %	95,55
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,525
Id. 4 % (15-12-43)	98,20
Id. 5 % (1944)	98,425
Id. 5 % (1949)	97,50
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,025

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile sita nel comune di Monopoli, contrada S. Stefano.

Con provvedimento del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — in data 24 marzo 1942-XX, è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di arenile di mq. 10.414, sita nel comune di Monopoli, contrada S. Stefano, confinante dal lato nord-ovest, con la strada comunale Del Procaccia, dagli altri lati con il Demanio marittimo, e riportata in catasto al foglio n. 48, port. 14.

(1314)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.